



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIUUA

consiglio regionale



GARANTE
REGIONALE
DEI DIRITTI
DELLA PERSONA

DIRITTI UMANI E ORGANISMI DI GARANZIA

I quaderni dei Diritti

1/2014



**DIRITTI UMANI
E ORGANISMI DI GARANZIA**

I QUADERNI DEI DIRITTI

Garante regionale
dei diritti della persona
1/2014

COLOPHONE

Testi a cura:

Fabia Mellina Bares

Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
Friuli Venezia Giulia

Paolo De Stefani

Ricercatore di diritto internazionale al Dipartimento di Scienze
politiche, giuridiche e studi internazionali dell'Università di Padova
e professore al Human rights international and European law

Coordinamento generale ed editoriale:

Daniele Driutti

Elisabetta Santarossa

Servizio Organi di garanzia Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Progettazione grafica ed impaginazione:

Ufficio stampa e comunicazione Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Stampa:

Centro stampa Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali

Finito di stampare nel mese di dicembre 2014

INDICE

Introduzione	7
Prima Parte: I diritti umani	9
La globalizzazione dei diritti umani	10
Le Convenzioni sui diritti umani	12
Diritti umani, obblighi degli Stati e garanzie	15
Protezione e promozione multilivello	20
Seconda parte: Organismi di garanzia	23
Istituzioni nazionali per i diritti umani: tempo di rilancio?	24
Un sistema subnazionale di garanzia	30
Terza parte: Documenti	33
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo	34
Convenzione europea dei diritti dell'uomo	42
Istituzioni Nazionali per la promozione dei diritti umani "I principi di Parigi"	63

INTRODUZIONE

Con la Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 è stato istituito il Garante regionale dei diritti della persona, organo collegiale composto dal Presidente che svolge funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività del collegio e la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti, e da due componenti che svolgono funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione.

Tra le sue funzioni vi sono quelle di "...studio e ricerca inerenti alle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali..." e di "...diffusione della cultura relativa ai diritti della persona tramite iniziative di sensibilizzazione, informazione e comunicazione". Nell'esercizio di tali funzioni, il Garante regionale intende organizzare la redazione e la diffusione de *"I quaderni dei diritti"*, una collana di quaderni a carattere prevalentemente monotematico da offrire a chi è impegnato nel campo della protezione e promozione dei diritti delle persone.

Questa vuole essere una raccolta quanto più possibile sintetica, ma esaustiva di documentazione tecnica e giuridica concernente uno specifico aspetto riguardante i diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione.

Questi quaderni sono rivolti non solo agli specialisti ed operatori del settore, ma anche a tutte le persone che vi possono trovare nuovi spunti di riflessione sul versante della promozione di una cultura del riconoscimento dei diritti e della dignità di ciascuna persona.

Il primo quaderno costituisce la cornice giuridica e culturale di tutti gli altri e tratta quindi il tema degli organismi di garanzia e dei diritti umani, con lo scopo di individuare il legame e la stessa ragion d'essere degli uni rispetto agli altri.



PRIMA PARTE

DIRITTI UMANI
E ORGANISMI DI GARANZIA

I QUADERNI DEI DIRITTI



I DIRITTI UMANI

LA GLOBALIZZAZIONE DEI DIRITTI UMANI



C'è qualcosa di più "rivoluzionario" accaduto nell'ultimo paio di secoli – ma con una decisa accelerazione solo da una trentina d'anni a questa parte – della globalizzazione dei diritti umani? L'idea che ogni persona sia titolare idealmente e, per quanto possibile concretamente, di diritti fondamentali alla vita, al cibo, alla protezione dalla violenza, ad esprimersi liberamente, a fondare e far sviluppare una famiglia – il tutto senza distinzioni basate sulla razza, il sesso, la ricchezza, i quarti di nobiltà o la cittadinanza – è oggi probabilmente la più potente molla e il più inattaccabile fondamento per lo sviluppo sociale, politico, economico, culturale delle comunità e degli individui in ogni parte del

mondo, e allo stesso tempo la loro più efficace difesa dalle minacce degli apparati politici, economici, tecnologici e finanziari all'opera nel mondo d'oggi.

È talmente pervasiva e dominante la cultura dei diritti umani, che rischiamo di non vederla, di non apprezzarla – anzi, paradossalmente nelle società occidentali rischiamo di confonderla con il suo contrario: con politiche di privilegio e di esclusione, quando in nome dei "nostri" diritti umani si giustificano limitazioni e tagli ai diritti umani "altrui".

L'esplosione planetaria dei diritti umani viene spesso fatta risalire agli anni successivi alla seconda guerra mondiale, in cui il nuovo ordine mondiale emerso dal suicidio dell'Europa trovava espressione nella Carta delle Nazioni Unite. In verità questo è vero solo sul piano delle affermazioni di principio. La Carta dell'Onu e la Dichiarazione universale dei diritti umani contengono infatti impegnative affermazioni sui diritti umani che però, all'epoca, apparivano in clamoroso contrasto con la prassi ufficiale di tanti Stati e con convinzioni largamente radicate anche nelle società più avanzate. La Dichiarazione universale dei diritti umani era sostenuta infatti da Paesi che ancora dominavano estesi imperi coloniali, che erano impegnati in politiche di persecuzione politica su larga scala, che praticavano forme più o meno intense di apartheid – un comportamento che oggi è qualificato come crimine contro l'umanità. Una vera presa di coscienza su scala globale della portata politica e sociale di quelle dichiarazioni si avrà soltanto a partire dalla fine degli anni '70, quando il tema dei diritti umani è assunto come orizzonte condiviso da movimenti di vario tipo, usciti delusi dal crollo delle ideologie politiche rivoluzionarie e terzomondiste degli anni '60. Le principali Convenzioni internazionali sui diritti umani entrano in vigore, del resto, proprio in quegli anni: i Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali entrano in vigore nel 1976 – in Italia la legge di ratifica è del 1977. Nel 1979 si adotta la convenzione contro la discriminazione nei confronti delle donne, che recepisce, almeno *in nuce*, le istanze del movimento femminista internazionale.

LE CONVENZIONI SUI DIRITTI UMANI



Gli anni '80 e '90 sono quelli in cui si afferma la capacità degli attori internazionali, governativi e non governativi, di intercettare le domande di riconoscimento dei diritti umani espresse da comunità locali, movimenti sociali, popoli indigeni, vittime dei conflitti armati e delle politiche governative di aggiustamento strutturale e di ristrutturazione del debito.

Nel nuovo clima del post-guerra fredda, le Nazioni Unite organizzano conferenze mondiali con ampia partecipazione di soggetti di società civile internazionale e mettono a punto un articolato apparato per il monitoraggio delle politiche degli Stati che danno attuazione ai trattati sui diritti umani. Nel frattempo, sempre grazie all'attivazione dei "nuovi" soggetti

internazionali, sia intergovernativi sia non governativi, si sono moltiplicati gli strumenti giuridici internazionali che vincolano gli Stati parti al rispetto di standard internazionali sui diritti umani. I Patti sopra menzionati – nonché la Convenzione contro la discriminazione razziale e sui diritti delle donne – sono stati affiancati da altre Convenzioni, in particolare contro la tortura e contro le sparizioni forzate, sui diritti dell'infanzia, sui diritti delle persone con disabilità. La Convenzione sui diritti dei lavoratori migranti e loro familiari è risultata essere la più divisiva, essendo stata ratificata da molti Paesi di emigrazione, ma da pochissimi Paesi di immigrazione.

Ad oggi, l'opinione diffusa è che gli strumenti internazionali di cui disponiamo a livello globale definiscono standard di valore internazionale che corrispondono in larga misura ai bisogni e alle aspirazioni della maggior parte delle società: non c'è la necessità di elaborare nuovi trattati, ma diventa prioritario mettere a punto sistemi di attuazione più precisi ed efficaci. Sul fatto che la "rivelazione" dei diritti umani sia chiusa, che la stagione della elaborazione di standard in questa materia sia terminata, si possono nutrire, tuttavia, fondati dubbi.

In effetti, il panorama dei diritti umani che si presenta al giorno d'oggi è profondamente diverso da quello che possiamo pensare avessero in mente quanti hanno scritto la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. Realtà che quasi settant'anni fa apparivano sogni utopistici – come la parità uomo-donna o la pari dignità tra persone a prescindere dall'origine etnica –, oppure dimensioni che poco avevano a che fare con i diritti umani – la piena inclusione delle persone con disabilità psichica, i diritti degli omosessuali –, oggi sono valori ampiamente accettati in gran parte del mondo – anche se certamente continuano ad essere disconosciuti e violati – e temi che fanno pienamente parte del dibattito culturale e sociale sui diritti della persona. Nei prossimi decenni conosceremo senz'altro nuovi sviluppi a partire dalle Convenzioni che sono già state scritte. Questo però non renderà inutile elaborare nuovi trattati, sviluppare nuovi standard, per affinare il quadro normativo riguardante le materie sulle quali maggiormente si concentrano aspettative e lotte sociali (il diritto al cibo, per esempio), o per migliorare la protezione di "nuovi" gruppi a rischio di discriminazione (gli anziani, per esempio, o le popolazioni vittime di disastri causati almeno in parte dall'uomo, comprese le conseguenze del riscaldamento globale). È vero che ottenere dagli Stati un maggior rispetto degli standard già accettati è una priorità,

ma questo obiettivo probabilmente non va visto come un'alternativa alla elaborazione di nuovi e più aggiornati standard che qualifichino e aggiornino il catalogo dei diritti fondamentali. Specialmente se il fatto di concentrarsi sull'applicazione degli standard esistenti dovesse tradursi in una visione "conservatrice" e legalistica dei diritti umani.

DIRITTI UMANI, OBBLIGHI DEGLI STATI E GARANZIE

13

La struttura giuridica delle Convenzioni sui diritti umani è semplice – e anch'essa rivoluzionaria, nel contesto del diritto internazionale per come era concepito fino a cinquant'anni fa. Il trattato internazionale, sostenuto dal consenso degli Stati, riconosce dei diritti alle persone – ad ogni individuo o gruppo, a prescindere in particolare, dalla sua cittadinanza; gli obblighi correlati ai diritti riconosciuti alla persona sono assunti dagli Stati. Più specificamente, nell'interpretazione ormai consolidata, attuare i diritti umani significa, per l'intero apparato dello Stato, rispettare, applicare e realizzare tali diritti. Non sempre infatti – anzi, quasi mai! – i diritti umani si limitano a imporre allo Stato semplicemente l'obbligo di astenersi dall'interferire con la sfera privata dell'individuo.

Lo Stato deve adottare misure giudiziarie, amministrative, di governo, o una combinazione di tali misure, per soddisfare quanto richiesto dal diritto internazionale in questa materia. In più, lo Stato deve rispondere anche di eventuali omissioni. I diritti delle persone, infatti, sono spesso compromessi da condotte che non sono direttamente attribuibili allo Stato, ma a soggetti privati che hanno comunque un largo potere su altri individui – aziende nei riguardi dei loro dipendenti, i genitori nei riguardi dei figli, mariti nei riguardi delle loro compagne... .



Della condotta discriminatoria, persecutoria o comunque incompatibile con i diritti umani di tali soggetti (indipendentemente dal fatto che ciò costituisca o meno un reato), anche lo Stato deve in qualche misura rispondere davanti alla comunità internazionale. Non basta ai governi, per difendersi, dichiarare di non avere abbastanza risorse finanziarie, o lamentare l'arretratezza culturale della propria popolazione. Su tutti questi fronti i governi devono quanto meno dimostrare che hanno fatto il possibile per ribaltare la situazione di partenza.

La possibilità di affermare la responsabilità internazionale degli Stati in materia di rispetto dei diritti umani è stata fortemente rafforzata con l'istituzione sul piano regionale (continentale) di organi giudiziari che possono emettere vere e proprie sentenze contro gli Stati che ne hanno accettato la giurisdizione, sulla base di ricorsi proposti direttamente o indirettamente da individui. Gli individui, in altre parole, non solo sono titolari di posizioni giuridiche soggettive (diritti) secondo il diritto internazionale, ma sono anche riconosciuti titolari del corrispondente potere di chiamare in giudizio in sede internazionale lo Stato che non si attiene agli standard dei trattati. Il sistema più avanzato, in questo senso, è quello del Consiglio d'Europa, fondato sulla Convenzione europea dei diritti umani. La Corte europea dei diritti umani è oramai un protagonista dello spazio giuridico europeo. Tutti i 47 Stati del Consiglio d'Europa hanno integrato la Convenzione nel loro ordinamento giuridico nazionale al più alto livello delle fonti giuridiche, mentre la giurisprudenza della Corte è ampiamente utilizzata come parametro per il giudizio di costituzionalità delle norme interne, oltre che come riferimento obbligato nell'attività giurisdizionale dei tribunali di ogni livello. Nel nome dei diritti umani si è dunque pervenuti ad una avanzata armonizzazione tra i sistemi giuridici degli Stati europei nonché tra questi e quello

dell'Unione Europea. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani ha avuto una vera e propria esplosione negli ultimi decenni, motivata dall'adesione al sistema di controllo giudiziario di Paesi come Turchia, Russia, Romania, ma anche dal buon livello di informazione che ormai è stato raggiunto circa la disponibilità di tale rimedio, che può intervenire solo dopo che tutte le vie di ricorso disponibili all'interno di uno Stato sono state esperite senza successo. Le regole di procedura, inoltre, sono tali da favorire l'accesso diretto e senza troppe formalità dei cittadini a questo tipo di giudizio, anche se, in considerazione dell'alto numero di ricorsi presentati ogni anno (circa 100mila), i tempi di definizione delle controversie tendono ad essere oramai eccessivamente lunghi, in contrasto con uno dei parametri più frequentemente invocati davanti alla stessa corte di Strasburgo. Un sistema di monitoraggio giudiziario della condotta degli Stati analogo a quello imperniato sulla Corte europea dei diritti umani, sia pure meno sofisticato e soprattutto meno utilizzato, è quello operante presso un certo numero di Stati latinoamericani facenti parte dell'Organizzazione degli Stati americani e un meccanismo simile è da poco partito anche nell'ambito dell'Unione Africana. In entrambi questi ultimi sistemi regionali, all'azione della Corte su contenziosi individuali si affianca un sistema di controllo basato su un organo non giurisdizionale, rispettivamente la Commissione americana dei diritti umani e la Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli. Le aree geopolitiche ancora prive di un organismo di garanzia regionale avanzato, di tipo giurisdizionale o quasi-giurisdizionale, sono quelle dell'Asia centrale (incluso il Medio Oriente) e orientale (anche se nel sud-est l'Associazione degli Stati del sud-est asiatico ha recentemente adottato strumenti vincolanti in materia di diritti umani e ha costituito una commissione intergovernativa sul tema).

Nella dimensione globale, con riguardo agli standard fissati da Convenzioni adottate dalle Nazioni Unite e quindi aperte all'adesione di Stati di qualunque area regionale, gli organi di garanzia ai quali già è stato fatto breve riferimento sono sia comitati di esperti per il monitoraggio delle singole Convenzioni, sia esperti individuali o commissioni che riferiscono al Consiglio dei diritti umani, l'organo intergovernativo sussidiario dell'Assemblea generale istituito nel 2006 con vari compiti in tema di promozione e sviluppo della normativa sui diritti umani, prevenzione delle loro violazioni e monitoraggio della loro implementazione. Quasi tutti i comitati hanno competenza a trattare di casi individuali, anche se l'atto con cui si conclude il loro esame, su segnalazione di singoli individui, in particolare vittime della presunta violazione, non ha il valore giuridico vincolante di una sentenza, ma quello di una raccomandazione. Purtroppo, non tutti gli Stati si sottomettono a questa forma più incisiva di controllo del loro operato (che si aggiunge a quella, obbligatoria, di sottoporre e discutere con gli esperti del comitato un rapporto periodico). È da segnalare infatti che la gran parte dei trattati sui diritti umani adottati sul piano internazionale (la cosa vale in misura minore per quelli operanti sulla dimensione regionale) si prestano ad essere ratificati dagli Stati con alcune riserve che limitano gli impegni degli Stati sia nella parte sostanziale del trattato (alcuni articoli sono dichiarati non applicabili in rapporto allo Stato che avanza tale riserva), sia nella parte procedurale. Alcuni Stati – tra cui gli Stati Uniti d'America – hanno una chiara politica che evita ogni sottoposizione ad un controllo da parte di soggetti estranei alla propria amministrazione, neppure quando si tratta di organi formati da esperti indipendenti e forniti di limitata forza impositiva come è il caso, appunto, dei comitati istituiti dai trattati in questione. Il risultato è naturalmente una frammentazione del sistema normativo generale in materia di

diritti fondamentali e un indebolimento dell'apparato di monitoraggio internazionale nel suo insieme.

Da questo punto di vista, tuttavia, un passo avanti interessante è rappresentato dall'attivazione, nel quadro delle funzioni del Consiglio dei diritti umani, dell'Esame periodico universale (*Universal periodic review* - UPR), un meccanismo in base al quale ogni 4-5 anni ogni Stato membro delle Nazioni Unite è tenuto a sottoporsi ad un esame che ha per oggetto le sue politiche in materia di diritti umani e che ha per "giudici" gli altri Stati, che sono invitati a esprimere i loro commenti e le loro raccomandazioni in relazione a qualunque aspetto delle politiche nazionali pertinenti. Lo UPR si è dimostrato in questi anni uno strumento efficace per promuovere la prassi di sottoporre ad un controllo accurato le pratiche di attuazione dei diritti umani di tutti gli Stati, superando le accuse di usare due pesi e due misure nell'affrontare a livello politico internazionale il tema delle violazioni dei diritti umani. Lo UPR aiuta anche a legittimare l'azione costante di monitoraggio, denuncia, valutazione e proposta che organismi non governativi e istituzioni nazionali per i diritti umani conducono a livello di singolo Paese.

PROTEZIONE E PROMOZIONE MULTILIVELLO



Da alcuni decenni, dunque, sembra che le forze trainanti della protezione internazionale dei diritti umani siano da collocare nel settore delle organizzazioni internazionali, delle organizzazioni internazionali di società civile, dei vari attori insomma che si collocano nel settore “internazionale” della politica e delle politiche. L'impressione tuttavia non è corretta. La vera forza del diritto internazionale dei diritti umani è di trasferire nella sfera internazionalistica norme, principi e procedure che nascono e si articolano sul piano di particolari realtà sociali, riconducibili a interessi, lotte, valori e storie ben radicate nelle realtà di comunità, di gruppi e vicende locali che assurgono a validi paradigmi per l'intera comunità internazionale. Sempre più spesso, in effetti, il successo di un progetto di risoluzione dell'Assemblea generale in tema di diritti umani, il completamento dell'iter di adozione di una Convenzione internazionale su tali materie o l'efficacia di una campagna internazionale su temi che toccano i diritti della persona non dipendono semplicemente dal fatto di essere o meno sponsorizzati da una coalizione di Stati che in tali misure vedono la realizzazione di un interesse nazionale, bensì è in funzione della capacità di mobilitazione di gruppi non governativi, talvolta di singoli difensori dei diritti umani che, grazie alle reti che li collegano ad altre realtà locali o movimenti, riescono ad imporre uno specifico tema all'attenzione dell'intera comunità internazionale,

sfruttando la circostanza che si tratta di una questione di rispetto dei diritti umani.

In altre parole, l'esistenza di una sensibilità diffusa su scala globale al tema dei diritti individuali, fondata su una reale condivisione, almeno negli aspetti fondamentali, di valori, interessi e aspirazioni catturati in modo significativo dalle norme sui diritti umani, fa sì che non solo gli Stati e gli attori locali debbano attenersi alle raccomandazioni e agli obblighi internazionali vigenti in materia, ma anche che questi ultimi, la loro elaborazione, interpretazione e sviluppo, risentano direttamente dell'esperienza locale e particolare di quanti operano sul terreno. Così, per esempio, le lotte degli *human rights defenders* in America Latina, Africa, Asia, ecc. sono all'origine della Convenzione sulle sparizioni forzate; l'esperienza di ben identificabili strutture pubbliche o private che si occupano di disabilità ha consentito l'elaborazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e guida l'azione di monitoraggio del relativo comitato, ecc.

Vi è insomma un continuum di operatività e di riflessione, che va dalle realtà locali – comunità indigene, gruppi di rifugiati, associazioni di volontari, singoli difensori dei diritti umani, amministratori locali – fino alle sedi delle organizzazioni internazionali (o europee, per quanto ci riguarda), avente per denominatore comune l'attenzione alla dimensione dei diritti fondamentali. In questo continuum, il flusso non è unidirezionale, ma innovazioni, stimoli, idee, sfide, possono circolare nei due sensi – e spesso il vettore più interessante e creativo è quello che parte dal “basso” e dal locale per spingersi verso il globale. Il “livello” ottimale in cui collocare una norma o una politica che abbia per obiettivo la protezione e la promozione dei diritti umani non è definibile una volta per tutte e dipende da vari fattori. Politiche per il diritto alla salute, si dice, è bene siano il più possibile decentrate; ma le problematiche ambientali e di difesa della natura a cui spesso

sono collegate richiedono, altrettanto spesso, capacità di azione a livello ampio, addirittura globale. Allo stesso modo, la garanzia di un diritto fondamentale è spesso condizionata dal fatto che esista una specifica garanzia di quel diritto a livello costituzionale nazionale; ma può capitare che ciò non basti o che ciò sia ininfluenza, perché quel che realmente conta sono le norme o le prassi presenti ad un livello inferiore – nell'amministrazione locale, nei comportamenti sociali – oppure consolidate nell'ambito dell'Unione Europea o di agenzie internazionali.

Una raffinata capacità di analisi multilivello delle problematiche relative ai diritti è la chiave per un approccio efficace a questa materia, efficace e coerente con la vocazione alla sussidiarietà che è propria della cultura – pluralista, democratica, non violenta – dei diritti umani.

SECONDA PARTE

DIRITTI UMANI
E ORGANISMI DI GARANZIA

I QUADERNI DEI DIRITTI



ORGANI DI
GARANZIA

ISTITUZIONI NAZIONALI PER I DIRITTI UMANI: TEMPO DI RILANCIO?



Secondo un certo modo di concepire lo Stato di diritto, il contenuto e le finalità delle norme che le istituzioni pubbliche sono chiamate ad attuare non dovrebbero influenzare l'articolazione dei poteri dello Stato al di là di quanto strettamente necessario – ovvero al di là della classica divisione dei poteri. Il legislativo fa le leggi; il governo attua le politiche generali e dirige l'amministrazione; l'ordine giudiziario fa giustizia applicando le leggi. Tutto l'apparato pubblico è orientato all'attuazione dei principi sanciti nella Costituzione e quindi, in ultima analisi, a promuovere gli interessi e il benessere dei cittadini e della comunità nazionale. Dentro questa vasta finalità, i diritti fondamentali sono integrati

– anche formalmente, nelle costituzioni che come la nostra prevedono un *Bill of Rights* – nella ragion d'essere delle istituzioni statali, senza bisogno di farne l'oggetto di un mandato speciale attribuito ad un determinato organo o potere. È evidente che il governo di uno Stato costituzionale opererà per garantire i diritti della persona; è tautologico dire che il Parlamento legifera per promuovere i diritti e la pari dignità di tutti; è ovvio che la giustizia amministrata in nome del popolo è strumento di attuazione dei diritti umani. Lo Stato costituzionale di diritto non ha bisogno di esplicitare queste sue finalità e di affidarne la garanzia ad organismi *ad hoc*, diversi da quelli politici – governo e parlamento – e giudiziari che ne costituiscono l'essenza. Un discorso analogo vale

per le autonomie e i governi locali. La tutela delle persone – sicurezza personale, salute, casa, accesso alla giustizia, sicurezza sociale – è la ragion d'essere dello Stato e delle sue articolazioni. Perché dunque pensare di istituire organismi specializzati per la garanzia dei diritti fondamentali, sanciti dalla Costituzione e che permeano l'intera struttura dello Stato democratico di diritto? Si vuol forse suggerire che gli altri organi dello Stato, il resto dell'amministrazione, dell'apparato giudiziario, dell'esecutivo e del legislativo, non si interessano o non si dovrebbero interessare di tali temi, o non sono idonei ad occuparsene? O c'è forse un modo di occuparsene che non consista nel promuovere e realizzare politiche pubbliche, nell'amministrare la giustizia o nel fare leggi?

L'idea di identificare una specifica dimensione dei diritti umani all'interno dell'ordinamento giuridico di uno Stato e di creare istituzioni dedicate alla loro garanzia è in effetti relativamente recente nella riflessione costituzionalistica e non ha avuto grandi sviluppi nel nostro Paese. Tuttavia è da vari decenni che, in Europa e altrove, essa si è affacciata e ha trovato concretizzazioni di ampia portata. Spesso la si riconduce all'ondata di democratizzazione degli anni '70 – le costituzioni portoghese e spagnola -, che hanno valorizzato figure già presenti in altri ordinamenti, come l'*ombudsman* di origine scandinava, dando però loro una più spiccata rilevanza istituzionale e soprattutto collegandole, oltre che al tema della "buona amministrazione", anche a quello della difesa dei diritti fondamentali. Non a caso, nella versione spagnola, l'*ombudsman*, o difensore civico come lo si chiama in Italia, è diventato il "*defensor del pueblo*".

Le organizzazioni internazionali, e in particolare le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa, hanno rapidamente colto il potenziale offerto da simili istituzioni (introdotte, nel corso degli anni '80 e '90 in numerosi

Paesi, particolarmente latino-americani e africani, ma rapidamente diffusi anche nei nuovi regimi democratici dell'Europa post-comunista, in forme estremamente varie e creative). Risale al 1991 una prima conferenza internazionale delle "istituzioni nazionali per i diritti umani" - commissioni consultive, *ombudsman*, *defensores del pueblo* e simili, con il patrocinio dell'Onu. Nel 1993 l'Assemblea generale fa suoi i Principi di Parigi, che ancora oggi definiscono, sia pure in modo alquanto ampio e generale, i caratteri di tali istituzioni. L'elemento decisivo è la loro indipendenza e la natura non giudiziaria - anche se possono svolgere inchieste e occuparsi di casi individuali.

Questi due elementi fanno capire quanto difficile possa essere collocarli all'interno del solco canonico dello Stato di diritto rigidamente inteso. Sono organismi indipendenti e quindi non controllati dal governo - pur essendo a tutti gli effetti espressione dei poteri pubblici. Come la magistratura, si dirà - ma con un mandato diverso da quello di dire il diritto. Il loro compito infatti è difendere i diritti - anche di fronte all'inadeguatezza e alla inaffidabilità della stessa magistratura (ciò in effetti rientra nella competenza di numerose tipologie di *ombudsman*). La creazione di istituzioni nazionali per i diritti umani risponde ad un bisogno molto chiaro, e che appare evidente soprattutto nel passaggio da un regime oppressivo o violentemente dispotico ad uno che si vuole robustamente democratico: quello di fornire una garanzia rinforzata a quei valori di libertà, uguaglianza, dignità della persona, che un regime autoritario o un sistema totalitario aveva consapevolmente sacrificato attraverso l'azione delle sue istituzioni legislative, di governo e giudiziarie, e nonostante le espressioni - evidentemente solo verbali - di omaggio ai diritti e alle libertà contenute in leggi e costituzioni.

Le istituzioni nazionali per i diritti umani sono dunque organismi con struttura e poteri molto diversi da Paese a Paese, in omaggio alle

diverse tradizioni giuridiche ma anche alle diverse vicende storiche e politiche che hanno attraversato le rispettive società, accomunati dall'obiettivo di sottoporre le istituzioni democratiche ad un surplus di controllo affidato non ad una ulteriore istanza politica (una seconda o terza camera del parlamento), non ad una istanza giudiziaria (una super-Cassazione o super-Corte costituzionale), e nemmeno ad un organo meramente tecnico o tecnocratico (una commissione di saggi o l'equivalente, per la materia dei diritti fondamentali, della Banca centrale per la materia monetaria). Le istituzioni per i diritti umani combinano infatti elementi di partecipazione (le commissioni nazionali, per esempio, dovrebbero riunire esponenti delle varie realtà socio-culturali di un Paese), elementi tecnici (devono avere una perfetta competenza nelle materie trattate, sotto l'angolo dei diritti fondamentali, e accesso ad ogni informazione pertinente nel caso trattino casi specifici) ed essere in grado di esercitare una "auctoritas" riconosciuta. A questa possono anche non essere associati precisi effetti coercitivi, come quelli derivanti da una pronuncia giudiziaria, perché il valore intrinseco di una censura proveniente da tale figura dovrebbe essere tale da indurre l'autorità pubblica a cui si è rivolta ad un ripensamento, ad una sospensione, ad una diversa determinazione alla luce dell'azione intrapresa dal garante dei diritti umani.

Appare abbastanza chiaro che una tale istituzione non entra in concorrenza con alcuno dei tradizionali poteri dello Stato, collocandosi su un piano diverso da quello politico o giudiziario. Essa, inoltre, non ha una funzione di rappresentanza della popolazione alternativa a quella delle formazioni politiche, ma può aiutare a tenere accesa l'attenzione sulle problematiche che toccano gruppi e categorie sotto-rappresentate nel dibattito politico o largamente ininfluenti nelle scelte degli organi politici – a cominciare da minori d'età, immigrati, persone private della libertà.

Le istituzioni nazionali per i diritti umani sono cresciute di importanza in questi anni non solo nei rispettivi Paesi, ma anche nel quadro degli organismi internazionali. Le Nazioni Unite, in particolare, hanno promosso un ufficio apposito presso l'Alto Commissario per i diritti umani, che riunisce le istituzioni nazionali raggruppate secondo il loro rispondere in modo più o meno esteso ai requisiti fissati nei Principi di Parigi. Le istituzioni per i diritti umani sono invitate a partecipare alle attività del Consiglio dei diritti umani e dei Comitati che si occupano di monitorare l'azione degli Stati in relazione a specifici trattati sui diritti umani. La ragione di questa spiccata attenzione dell'Alto Commissario per i diritti umani verso le istituzioni in parola è piuttosto evidente. Esse rappresentano infatti il punto di collegamento ideale tra le istanze provenienti dai vari osservatori internazionali (i comitati appena menzionati, i relatori speciali che operano per il Consiglio dei diritti umani, i molti altri meccanismi di inchiesta e verifica che si preoccupano di raccogliere informazioni su quanto avviene nei vari Paesi in materia di diritti umani e di favorire il diffondersi di buone pratiche) e il livello degli Stati. Una commissione nazionale per i diritti umani, un *ombudsman* o difensore civico è il terminale ideale per far circolare le raccomandazioni elaborate in sede internazionale e ottenere una risposta adeguata, nonché l'antenna più adatta a captare quanto merita essere portato all'attenzione della comunità internazionale. Questo vale sia quando a livello nazionale si apprestano istituzioni con un mandato esteso ai diritti umani in generale – eventualmente con componenti specializzate che intercettano le tematiche oggetto anche a livello internazionale di forme di monitoraggio o inchiesta specifiche – diritti delle donne,

diritti dei bambini, tortura e trattamenti inumani, migranti, ecc. -, sia quando sul piano nazionale operano organismi distinti su questi vari temi. In questo secondo caso, naturalmente, il peso e la visibilità della dimensione legata ai diritti umani si riduce rispetto all'enfasi prevalente riservata al segmento specialistico su cui il "garante" esercita il proprio mandato.

Il nostro Paese, come noto, non ha provveduto ancora – pur essendosi in più occasioni internazionalmente impegnato a farlo – a costituire una commissione nazionale per i diritti umani o un difensore civico nazionale. Ha tuttavia negli ultimi anni creato un garante nazionale dell'infanzia e un garante dei diritti delle persone private della libertà personale (in quest'ultimo caso, in attuazione del protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura dedicato alla prevenzione della tortura, e come parte del pacchetto di misure introdotte a seguito dell'accertamento da parte della Corte europea dei diritti umani di una situazione di sistematica violazione da parte del nostro Paese del diritto dei detenuti ad un trattamento non inumano o degradante).

UN SISTEMA SUBNAZIONALE DI GARANZIA



L'enfasi sulle istituzioni nazionali non dovrebbe far dimenticare l'importanza e l'utilità di promuovere istituzioni indipendenti per i diritti umani anche a livello subnazionale. In Italia, in effetti, la figura del difensore civico è nata in ambito regionale e per una certa stagione si è diffusa in comuni e province, pur non avendo mai attecchito sul piano nazionale. La creazione di difensori civici, garanti per l'infanzia, per le persone detenute, dei contribuenti, ecc., a livello di regioni italiane ha rappresentato una risposta creativa ad un deficit di comunicazione, di conoscenza e talvolta di fiducia tra apparato amministrativo e cittadino. Solo in parte la problematica dei diritti umani in senso più ampio ha fatto breccia. La mancanza di un organismo di

vertice (nazionale) ha relegato purtroppo queste figure regionali o territoriali ad un ruolo marginale; allo stesso esito ha contribuito lo scarso investimento che su tali uffici hanno fatto la maggior parte degli enti che pure li avevano istituiti: scarsa indipendenza, dotazioni operative minime, attenzione politica solo occasionale, che si è tradotta anche in ritardi nella effettiva nomina dei titolari della funzione.

A fronte di ciò è importante segnalare la capacità di alcuni uffici regionali di conservare, nonostante tutto, la propria capacità di azione e di radicarsi nella società civile, oltre che di confermarsi come interlocutori credibili e competenti per le varie amministrazioni. Ciò è tanto più

significativo a fronte del conclamato disagio che vivono sia gli enti regionali sia l'apparato della giustizia (in particolare amministrativa). Tanto che si potrebbe prospettare una rinnovata attualità di difensori civici e altri garanti dei diritti in una fase in cui si diffonde, per ragioni in parte politiche in parte economico-finanziarie, una tendenza a transigere anche su diritti e "livelli essenziali" di protezione.

C'è pertanto l'auspicio che la difficile crisi complessiva che investe da troppi anni il nostro Paese possa portare come conseguenza una maggiore e più fattiva attenzione alle esigenze fondamentali della cittadinanza, ai diritti umani incompressibili, sia in campo civile e politico, sia in ambito sociale, economico e culturale. Tali diritti sono da intendere non solo come soglie minime da non abbassare ulteriormente, ma come titolarità positive da cui ripartire per affermare nuove e più avanzate pratiche di cittadinanza, generative di solidarietà e di socialità. Per questo, per difendere i diritti e per promuoverne l'esercizio, una strada da percorrere, in linea con le raccomandazioni internazionali, sia su scala nazionale che a livello territoriale, potrebbe essere proprio la riscoperta, finalmente, delle istituzioni per i diritti umani - difensori civici, garanti dei diritti, commissioni per i diritti umani.



TERZA PARTE

DIRITTI UMANI
E ORGANISMI DI GARANZIA

I QUADERNI DEI DIRITTI



DOCUMENTI

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

[approvata dall'assemblea delle nazioni unite il 10 dicembre del 1948]

1 PREAMBOLO Considerando che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti eguali e inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della pace e della giustizia nel mondo;

Considerando che il non riconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno condotto ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani saranno liberi di parlare e di credere, liberati dal terrore e dalla miseria, è stato proclamato come l'aspirazione più alta dell'uomo;

Considerando che i diritti dell'uomo siano protetti da un regime di diritto per cui l'uomo non sia mai costretto, in supremo ricorso, alla rivolta contro la tirannia e l'oppressione;

Considerando che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerando che nella Carta dei popoli le Nazioni Unite hanno proclamato di nuovo la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, e che si sono dichiarati decisi a favorire il progresso sociale e a instaurare le migliori condizioni di vita nella libertà più grande;

Considerando che gli Stati-Membri si sono impegnati ad assicurare, in cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Considerando che una concezione comune di questi diritti di libertà è della massima importanza per assolvere pienamente a tale impegno;

L'Assemblea generale proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come l'ideale comune da raggiungere da tutti i popoli e da tutte le nazioni affinché tutti gli individui e tutti gli organi della società, tenendo sempre presente allo spirito tale dichiarazione, si sforzino, attraverso l'insegnamento e l'educazione, di sviluppare

il rispetto di tali diritti e libertà e di assicurarne, attraverso misure progressive di ordine nazionale e internazionale, il riconoscimento e la applicazione universale ed effettiva, sia fra le popolazioni degli Stati-Membri stessi, sia fra quelle dei territori riposti sotto la loro giurisdizione.

ARTICOLO 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire in uno spirito di fraternità vicendevole.

ARTICOLO 2

Ognuno può valersi di tutti i diritti e di tutte le libertà proclamate nella presente dichiarazione, senza alcuna distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, d'opinione politica e di qualsiasi altra opinione, d'origine nazionale o sociale, che derivi da fortuna, nascita o da qualsiasi altra situazione. Inoltre non si farà alcuna distinzione basata sullo statuto politico, amministrativo o internazionale del paese o del territorio a cui una persona appartiene, sia detto territorio indipendente, sotto tutela o non autonomo, o subisca qualunque altra limitazione di sovranità.

ARTICOLO 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua persona.

ARTICOLO 4

Nessuno potrà essere tenuto in schiavitù né in servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibiti in tutte le loro forme.

ARTICOLO 5

Nessuno sarà sottoposto a tortura né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

ARTICOLO 6

Ognuno ha diritto al riconoscimento della propria personalità giuridica, in ogni luogo.

ARTICOLO 7

Tutti sono uguali di fronte alla legge ed hanno diritto - senza distinzione - ad un'eguale protezione contro qualsiasi provocazione ad una simile discriminazione.

ARTICOLO 8

Ogni persona ha diritto ad un ricorso effettivo davanti alle competenti giurisdizioni nazionali contro atti che violano i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione o dalla legge.

ARTICOLO 9

Nessuno può arbitrariamente essere arrestato, detenuto né esiliato.

ARTICOLO 10

Ogni persona ha diritto - in piena eguaglianza - a che la sua causa sia ascoltata equamente e pubblicamente da un tribunale indipendente e imparziale, che deciderà sia dei suoi diritti e dei suoi obblighi, sia del fondamento di qualunque accusa in materia penale, rivolta contro di essa.

ARTICOLO 11

1) Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a che la sua colpevolezza sia stata legalmente stabilita nel corso di un processo pubblico, in cui tutte le garanzie necessarie alla sua difesa le siano state assicurate;

2) Nessuno verrà condannato per azioni o omissioni, che al momento in cui sono state commesse non costituiscono reato in base al diritto nazionale o internazionale. Parimenti non sarà inflitta alcuna pena più forte di quella che era praticata al momento in cui il reato è stato commesso.

ARTICOLO 12

Nessuno sarà oggetto di ingerenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, né di lesioni al suo onore ed alla sua reputazione. Ogni persona ha diritto alla protezione della legge contro simili ingerenze e lesioni.

ARTICOLO 13

1) Ogni persona ha diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza entro i confini di uno Stato;

2) Ogni persona ha diritto di abbandonare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di rientrare nel proprio paese.

ARTICOLO 14

1) Di fronte alla persecuzione ogni persona ha diritto di cercare asilo e di beneficiare dell'esilio in altri paesi;

2) Tale diritto non si può invocare in caso di persecuzione realmente fondata su un reato di diritto comune o su azioni contrarie ai principii e agli scopi delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 15

- 1) Ogni individuo ha diritto ad una nazionalità;
- 2) Nessuno può arbitrariamente venir privato né della propria nazionalità né del diritto di cambiare nazionalità.

ARTICOLO 16

- 1) Raggiunta l'età nubile, l'uomo e la donna, senza restrizione di sorta per ciò che riguarda la razza, la nazionalità o la religione, hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. Hanno pari diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento;
- 2) Il matrimonio non si può concludere che con il pieno e libero consenso dei futuri sposi;
- 3) La famiglia è l'elemento naturale e fondamentale della società e ha diritto alla protezione della società e dello Stato.

ARTICOLO 17

- 1) Ogni persona, tanto sola quanto in collettività, ha diritto alla proprietà;
- 2) Nessuno può arbitrariamente esser privato della sua proprietà.

ARTICOLO 18

Ogni persona ha diritto alla libertà di cambiare religione, come pure di manifestare la propria religione o convinzione sola o in comune, in pubblico o in privato, con l'insegnamento, le pratiche, il culto e la celebrazione dei riti.

ARTICOLO 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà d'opinione e d'espressione, il che implica il diritto di non venir disturbato a causa delle proprie opinioni e quello di cercare, ricevere e diffondere con qualunque mezzo di espressione, senza considerazione di frontiere, le informazioni e le idee.

ARTICOLO 20

- 1) Ogni persona ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica;
- 2) Nessuno può essere costretto a far parte di una associazione.

ARTICOLO 21

- 1) Ogni persona ha diritto di partecipare alla direzione degli affari pubblici del suo paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente eletti;
- 2) Ogni persona ha diritto ad accedere, in condizioni di uguaglianza, alle cariche pubbliche del proprio paese;
- 3) La volontà del popolo è il fondamento dell'autorità dei poteri pubblici; questa volontà dev'essere espressa con elezioni serie, che devono aver luogo periodicamente, a suffragio universale uguale e con voto segreto o seguendo una procedura equivalente, che garantisca la libertà del voto.

ARTICOLO 22

Ogni persona, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale; ha la facoltà di ottenere soddisfazioni dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità, grazie allo sforzo nazionale ed alla cooperazione internazionale, tenuto conto dell'organizzazione e delle risorse dei singoli paesi.

ARTICOLO 23

- 1) Ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta del suo lavoro, a condizioni eque e soddisfacenti di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione;

- 2) Tutti hanno diritto, senza discriminazione, ad un salario uguale per lavoro uguale;
- 3) Chi lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente, che assicuri a lui ed alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana e integrata, se opportuno, da ogni altro mezzo di protezione sociale;
- 4) Ogni persona ha diritto di fondare con altri dei sindacati e affiliarsi a dei sindacati per la difesa dei suoi interessi.

ARTICOLO 24

Ogni persona ha diritto al riposo e allo svago, in particolare ad una ragionevole limitazione della durata del lavoro ed a vacanze periodiche pagate.

ARTICOLO 25

- 1) Ogni persona ha diritto ad un livello di vita sufficiente ad assicurare la salute e il benessere suo e della sua famiglia, specialmente per quanto concerne l'alimentazione, l'abbigliamento, l'alloggio, le cure mediche e i servizi sociali necessari; ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, di malattia, d'invalidità, di vedovanza, o negli altri casi di perdita dei propri mezzi di sussistenza in seguito a circostanze indipendenti dalla sua volontà;
- 2) La maternità e l'infanzia hanno diritto ad un aiuto e ad un'assistenza speciali. Tutti i bambini, nati sia nel matrimonio sia fuori del matrimonio, godono della medesima protezione sociale.

ARTICOLO 26

- 1) Ogni persona ha diritto alla educazione. Essa dev'essere gratuita, almeno per quanto riguarda l'insegnamento elementare e fondamentale. L'insegnamento elementare è obbligatorio. L'insegnamento tecnico e

professionale deve essere diffuso. L'accesso agli studi superiori deve essere aperto a tutti, in piena uguaglianza, in base ai meriti;

2) L'educazione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve favorire la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra tutte le Nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi, come pure lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace;

3) I genitori hanno in primo luogo il diritto di scegliere il genere di educazione da impartire ai loro figli.

ARTICOLO 27

1) Ogni persona ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai benefici che ne risultano;

2) Ognuno ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica di cui è autore.

ARTICOLO 28

Ogni persona ha diritto a che, sul piano sociale e su quello internazionale, regni un ordine tale che i diritti e le libertà enunciate nella presente Dichiarazione possano trovarvi pieno sviluppo.

1) L'individuo ha dei doveri nei confronti della comunità, nella quale è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità;

ARTICOLO 29

2) Nell'esercizio dei suoi diritti e nel godimento delle sue libertà ognuno è soggetto unicamente alle limitazioni stabilite dalla legge, esclusivamente allo scopo di assicurare il riconoscimento ed il rispetto

dei diritti e delle libertà altrui e di soddisfare alle giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica;

3) Tali diritti e libertà non potranno in alcun caso esercitarsi in opposizione agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 30

Nessuna disposizione della presente Dichiarazione può essere interpretata come implicante, per uno Stato, un gruppo o un individuo, un qualsiasi diritto di dedicarsi ad una attività o di compiere un'azione mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà qui enunciate.

CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, EMENDATA DAL PROTOCOLLO N. 11

41

ROMA, 4 NOVEMBRE 1950

- I Governi firmatari, Membri del Consiglio dell'Europa,
- considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;
- considerato che il fine del consiglio dell'Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- riaffermato il loro profondo attaccamento a queste libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell'uomo a cui essi si appellano;
- risolti, in quanto Governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza di diritto, a prendere le prime misure adatte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale,
- hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 – OBBLIGO DI RISPETTARE I DIRITTI DELL'UOMO

- Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione.

- I Governi firmatari, Membri del Consiglio dell'Europa,
- considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;
- considerato che il fine del consiglio dell'Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- riaffermato il loro profondo attaccamento a queste libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell'uomo a cui essi si appellano;
- risolti, in quanto Governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza di diritto, a prendere le prime misure adatte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale,
- hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 – OBBLIGO DI RISPETTARE I DIRITTI DELL'UOMO

- Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione.

TITOLO I – DIRITTI E LIBERTÀ

ARTICOLO 2 – DIRITTO ALLA VITA

- 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.
- 2. La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:
 - a. per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;
 - b. per effettuare un regolare arresto o per impedire l'evasione di una persona legalmente detenuta;
 - c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

ARTICOLO 3 – DIVIETO DI TORTURA

- Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.

ARTICOLO 4 – DIVIETO DI SCHIAVITÙ E LAVORI FORZATI

- 1. Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù.
- 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
- 3. Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» nel senso di questo articolo:

- a) ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o nel periodo di libertà condizionata;
- b) ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
- c) ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
- d) ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici.

ARTICOLO 5 – DIRITTO ALLA LIBERTÀ E ALLA SICUREZZA

- 1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
 - a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
 - b. se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;
 - c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
 - d. se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
 - e. se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

- f. se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.
- 2. Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.
 - 3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.
 - 4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.
 - 5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

ARTICOLO 6 – DIRITTO AD UN PROCESSO EQUO

- 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in

speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.

- 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
- 3. Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
 - a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
 - b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
 - c. difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
 - d. interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
 - e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.

ARTICOLO 7 – NESSUNA PENA SENZA LEGGE

- 1. Nessuno può essere condannato per un'azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
- 2. Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di una persona colpevole d'una azione o d'una omissione che, al momento in cui fu commessa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

ARTICOLO 8 – DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE

- 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
- 2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

ARTICOLO 9 – LIBERTÀ DI PENSIERO, DI COSCIENZA E DI RELIGIONE

- 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
- 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

ARTICOLO 10 – LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

- 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.
- 2. L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una

società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario.

ARTICOLO 11 – LIBERTÀ DI RIUNIONE ED ASSOCIAZIONE

- 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.
- 2. L'esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

ARTICOLO 12 – DIRITTO AL MATRIMONIO

- Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto.

ARTICOLO 13 – DIRITTO AD UN RICORSO EFFETTIVO

- Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

ARTICOLO 14 – DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE

- Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

ARTICOLO 15 – DEROGA IN CASO DI EMERGENZE

- 1. In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere delle misure in deroga alle obbligazioni previste nella presente Convenzione nella stretta misura in cui la situazione lo esiga e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con le altre obbligazioni derivanti dal diritto internazionale.
- 2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2 salvo che per il caso di decesso risultante da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.
- 3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene pienamente informato il Segretario Generale del Consiglio d'Europa delle misure prese e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve parimenti informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure hanno cessato d'esser in vigore e le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

ARTICOLO 16 – RESTRIZIONE ALL'ATTIVITÀ POLITICA DEGLI STRANIERI

- Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come vietante alle Alte Parti Contraenti di porre limitazioni all'attività politica degli stranieri.

ARTICOLO 17 – DIVIETO DELL'ABUSO DI DIRITTO

- Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare una attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.

ARTICOLO 18 – LIMITAZIONI DELL'USO DI RESTRIZIONI AI DIRITTI

- Le limitazioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà non possono essere applicate che per lo scopo per il quale sono state previste. Titolo II – Corte europea dei diritti dell'uomo

ARTICOLO 19 – ISTITUZIONE DELLA CORTE

- Al fine di assicurare il rispetto degli impegni derivanti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli alle Alte Parti contraenti, viene istituita una Corte europea dei diritti dell'uomo, dappresso denominata «la Corte». Essa opera in modo permanente.

ARTICOLO 20 – NUMERO DEI GIUDICI

- La Corte si compone di un numero di giudici eguale a quello delle Alte Parti contraenti.

ARTICOLO 21 – CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o essere giuristi di riconosciuta competenza.
2. I giudici siedono in Corte a titolo individuale.
3. Durante il loro mandato, i giudici non possono svolgere alcuna attività incompatibile con le esigenze di autonomia, di imparzialità

o di disponibilità richieste per un'attività esercitata a tempo pieno; tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente paragrafo vengono decise dalla Corte.

ARTICOLO 22 – ELEZIONE DEI GIUDICI

- 1. I giudici vengono eletti dall'Assemblea parlamentare per ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte contraente.
- 2. La stessa procedura viene applicata per completare la Corte in caso di adesione di nuove Alte Parti contraenti e per coprire i seggi divenuti vacanti.

ARTICOLO 23 – DURATA DEL MANDATO

- 1. I giudici vengono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di una metà dei giudici eletti nella prima elezione scade al termine di tre anni.
- 2. I giudici il cui mandato scade al termine del periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario generale del Consiglio d'Europa, immediatamente dopo la loro elezione.
- 3. Al fine di assicurare, per quanto possibile, il rinnovo del mandato di una metà dei giudici ogni tre anni, l'Assemblea parlamentare può decidere, prima di procedere ad ulteriori elezioni, che uno o più mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che questa possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.
- 4. Nel caso in cui sia necessario conferire più mandati e l'Assemblea parlamentare applichi il precedente paragrafo, la ripartizione dei mandati viene effettuata mediante estrazione a sorte dal Segretario generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.

- 5. Il giudice eletto in sostituzione di un giudice il cui mandato non sia terminato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.
- 6. Il mandato dei giudici termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età.
- 7. I giudici restano in carica sino alla loro sostituzione. Gli stessi continuano tuttavia ad occuparsi delle cause di cui sono già investiti.

ARTICOLO 24 – REVOCA

- Nessun giudice può essere revocato dall'incarico se non quando gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che lo stesso non soddisfa più le condizioni richieste.

ARTICOLO 25 – CANCELLERIA E REFERENDARI

- La Corte dispone di una cancelleria le cui funzioni ed organizzazione sono stabilite dal regolamento della Corte. La Corte è assistita da referendari.

ARTICOLO 26 – ASSEMBLEA PLENARIA DELLA CORTE

- La Corte riunita in Assemblea plenaria:
 - a. elegge, per una durata di tre anni, il suo presidente ed uno o due vice-presidenti: possono essere rieletti;
 - b. istituisce le sezioni per un periodo di tempo determinato;
 - c. elegge i presidenti delle sezioni della Corte; questi possono essere rieletti;
 - d. adotta il regolamento della Corte;
 - e. elegge il cancelliere e uno o più vice-cancellieri.

ARTICOLO 27 – COMITATI, SEZIONI E SEZIONE ALLARGATA

- 1. Per l'esame dei casi ad essa rimessi, la Corte siede in comitati composti da tre giudici, in sezioni composte da sette giudici ed in

una sezione allargata composta da diciassette giudici. Le sezioni della Corte istituiscono i comitati per un periodo di tempo determinato.

- 2. Il giudice eletto a titolo di uno Stato parte alla procedura è membro di diritto della sezione e della sezione allargata; in caso di assenza di detto giudice o se è impossibilitato a sedere, tale Stato parte designa una persona che siede in qualità di giudice.
- 3. Fanno parte della sezione allargata anche il presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle sezioni ed altri giudici designati conformemente al regolamento della Corte. Quando viene rimessa alla sezione allargata una questione in virtù dell'articolo 43, nessun giudice della sezione che ha emesso il giudizio può sedere, ad eccezione del presidente della sezione e del giudice che abbia partecipato al giudizio a titolo dello Stato parte interessato.

ARTICOLO 28 – DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DA PARTE DEI COMITATI

- Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame. La decisione è definitiva.

ARTICOLO 29 – DECISIONI DELLE SEZIONI SULLA RICEVIBILITÀ E IL MERITO

- 1. Se non viene presa alcuna decisione in virtù dell'articolo 28, una sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi individuali presentati in virtù dell'articolo 34.
- 2. Una sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi interstatali presentati in virtù dell'articolo 33.
- 3. Salvo decisione contraria della Corte per casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità viene adottata separatamente.

ARTICOLO 30 – TRASFERIMENTO DI COMPETENZA ALLA SEZIONE ALLARGATA

- Se la causa pendente innanzi ad una sezione solleva una questione grave relativa all'interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la soluzione di una questione può portare ad una contraddizione rispetto ad una sentenza precedentemente emessa dalla Corte, la sezione in qualsiasi momento precedente all'emissione della sua sentenza può trasferire la competenza alla sezione allargata, a meno che una delle Parti non si opponga.

ARTICOLO 31 – POTERI DELLA SEZIONE ALLARGATA

- La sezione allargata:
 - a. si pronuncia sui ricorsi presentati in virtù dell'articolo 33 o dell'articolo 34 allorché la causa le è stata deferita da una sezione in virtù dell'articolo 30 o quando la causa le è stata rimessa in virtù dell'articolo 43; e
 - b. esamina le richieste di parere presentate in virtù dell'articolo 47.

ARTICOLO 32 – COMPETENZA DELLA CORTE

- 1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che le verranno sottoposte nei termini previsti dagli articoli 33, 34 e 47.
- 2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, la decisione sul punto spetta alla Corte.

ARTICOLO 33 – CAUSE INTERSTATALI

- Ciascuna Alta Parte contraente può adire la Corte in ordine ad ogni presunta violazione delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli da parte di un'altra Alta Parte contraente.

ARTICOLO 34 – RICORSI INDIVIDUALI

- La Corte può essere adita per ricorsi presentati da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di individui che pretenda di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non impedire in alcun modo l'esercizio effettivo di questo diritto.

ARTICOLO 35 – CRITERI DI RICEVIBILITÀ

- 1. Una questione può essere rimessa alla Corte solo dopo l'esaurimento di tutte le vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, ed entro un periodo di sei mesi dalla data della decisione interna definitiva.
- 2. La Corte non prende in considerazione alcun ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 quando:
 - a. è anonimo, o
 - b. è sostanzialmente uguale ad un ricorso precedentemente esaminato dalla Corte o è già stato sottoposto ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di composizione e non contiene fatti nuovi.
- 3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 qualora lo ritenga incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, o manifestamente infondato o abusivo.
- 4. La Corte respinge tutti i ricorsi irricevibili ai sensi del presente articolo. Può procedere in tal senso in ogni fase della procedura.

ARTICOLO 36 – INTERVENTO DI TERZI

- 1. Per tutte le cause rimesse ad una sezione o alla sezione allargata, un'Alta Parte contraente il cui cittadino sia un ricorrente ha il diritto di presentare osservazioni scritte e di prendere parte alle udienze.

- 2. Nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare un'Alta Parte contraente che non è parte o ogni altra persona interessata che non sia il ricorrente a presentare osservazioni scritte o a prendere parte alle udienze.

ARTICOLO 37 – CANCELLAZIONE DEI RICORSI DAL RUOLO

- 1. In qualsiasi momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo qualora le circostanze portino alla conclusione che:
 - a. il ricorrente non intenda più mantenerlo; o
 - b. la controversia sia stata risolta; o
 - c. per ogni altra ragione accertata dalla Corte, non sia più giustificato continuare l'esame del ricorso.
- La Corte continua tuttavia ad esaminare il ricorso se il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo richiede.
- 2. La Corte può decidere di riscrivere un ricorso nel ruolo allorquando ritenga che le circostanze lo giustifichino.

ARTICOLO 38 – ESAME DEL CASO E PROCEDURA DI COMPOSIZIONE AMICHEVOLE

- 1. Se la Corte dichiara un ricorso ricevibile, essa:
 - a. effettua l'esame del caso con i rappresentanti delle parti e, nel caso in cui sia necessario, procede ad un'indagine, per la cui conduzione efficace gli Stati interessati forniranno tutte le agevolazioni necessarie;
 - b. si mette a disposizione delle parti interessate al fine di giungere ad una composizione amichevole della questione che si ispiri al rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.
- 2. La procedura ai sensi del paragrafo 1 lettera b è riservata.

ARTICOLO 39 – CONCLUSIONE DI UNA COMPOSIZIONE AMICHEVOLE

- In caso di composizione amichevole, la Corte cancella la causa dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

ARTICOLO 40 – UDIENZE PUBBLICHE ED ACCESSO AI DOCUMENTI

- 1. Le udienze sono pubbliche, a meno che la Corte non decida diversamente in circostanze eccezionali.
- 2. I documenti depositati in archivio sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

ARTICOLO 41 – EQUA SODDISFAZIONE

- Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un'equa soddisfazione.

ARTICOLO 42 – SENTENZE DELLE SEZIONI

- Le sentenze delle sezioni divengono definitive conformemente alle disposizioni dell'articolo 44 paragrafo 2.

ARTICOLO 43 – RINVIO ALLA SEZIONE ALLARGATA

- 1. Entro il termine di tre mesi dalla data in cui la sezione ha pronunciato la sentenza, le parti possono, in casi eccezionali, chiedere il deferimento della causa alla sezione allargata.
- 2. Un collegio di cinque giudici della sezione allargata accoglie la richiesta se il caso solleva una questione grave relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o una questione grave di carattere generale.
- 3. Se il collegio accoglie la richiesta, la sezione allargata si pronuncia sulla causa con sentenza.

ARTICOLO 44 – SENTENZE DEFINITIVE

- 1. La sentenza della sezione allargata è definitiva.
- 2. La sentenza di una sezione diviene definitiva:
 - a. quando le parti dichiarano di non voler deferire la causa alla sezione allargata; o
 - b. tre mesi dopo la data della sentenza, se non è richiesto il deferimento della causa alla sezione allargata; o
 - c. quando il collegio della sezione allargata respinge la richiesta di rinvio formulata in applicazione dell'articolo 43.
- 3. La sentenza definitiva viene pubblicata.

ARTICOLO 45 – MOTIVAZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI

- 1. Le sentenze, nonché le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili, sono motivate.
- 2. Se una sentenza non esprime, nella sua totalità o in parte, l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata.

ARTICOLO 46 – FORZA VINCOLANTE ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE

- 1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alla sentenza definitiva della Corte per le controversie di cui sono parti.
- 2. La sentenza definitiva della Corte viene trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione.

Articolo 47 – Pareri

- 1. La Corte, su richiesta del Comitato dei Ministri, può rilasciare pareri su questioni giuridiche concernenti l'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.
- 2. Tali pareri non possono riguardare questioni relative al contenuto o alla portata dei diritti e delle libertà di cui al titolo I della Convenzione e dei suoi Protocolli, né altre questioni che la Corte o il Comitato

dei Ministri potrebbero dover esaminare a seguito dell'introduzione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

- 3. Le decisioni del Comitato dei Ministri di richiedere un parere della Corte sono prese a maggioranza dei voti dei rappresentanti aventi diritto a sedere nel Comitato.

ARTICOLO 48 – COMPETENZA CONSULTIVA DELLA CORTE

- La Corte decide se la richiesta di parere presentata dal Comitato dei Ministri è di sua competenza, secondo quanto stabilito dall'articolo 47.

ARTICOLO 49 – MOTIVAZIONE DEI PARERI

- 1. I pareri della Corte devono essere motivati.
- 2. Se il parere non esprime, nella sua totalità o in parte, l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata.
- 3. I pareri della Corte vengono trasmessi al Comitato dei Ministri.

ARTICOLO 50 – SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

- Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 51 – PRIVILEGI E IMMUNITÀ DEI GIUDICI

- I giudici, durante l'esercizio delle loro funzioni, godono dei privilegi e delle immunità previsti dall'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e dagli accordi conclusi in virtù di detto articolo.

Titolo III – Disposizioni diverse

ARTICOLO 52 – RICHIESTE DEL SEGRETARIO GENERALE

- Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio dell'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura la effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 53 – SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO RICONOSCIUTI

- Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata come recante pregiudizio o limitazione ai Diritti dell’uomo e alle libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base a leggi di qualunque Stato Contraente o ad altri Accordi internazionali di cui tale Stato sia parte.

ARTICOLO 54 – POTERI DEL COMITATO DEI MINISTRI

- Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d’Europa.

ARTICOLO 55 – RINUNCIA AD ALTRI MEZZI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- Le Alte Parti Contraenti rinunziano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, convenzioni o dichiarazioni fra di loro esistenti, in vista di sottomettere, per via di ricorso, una controversia nata dall’interpretazione o dall’applicazione della presente Convenzione ad una procedura di regolamento diversa da quelle previste da detta Convenzione.

ARTICOLO 56 – APPLICAZIONE TERRITORIALE

- 1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che la presente Convenzione troverà applicazione salvo quanto previsto al paragrafo 4 del presente articolo in tutti i territori o in determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali.
- 2. La Convenzione si applicherà al territorio o ai territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d’Europa avrà ricevuto tale notifica.

- 3. In detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.
- 4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conforme al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a conoscere dei ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative, o di gruppi di privati come previsto dall'articolo 34 della Convenzione.

ARTICOLO 57 – RISERVE

- 1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate in base al presente articolo.
- 2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.

ARTICOLO 58 – DENUNCIA

- 1. Un'Alta Parte Contraente non può denunciare la presente Convenzione che dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data d'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le Alte Parti Contraenti.
- 2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente interessata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione in ciò che concerne qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste obbligazioni, fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.
- 3. Con la medesima riserva cessa d'esser Parte della presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d'essere membro del Consiglio d'Europa.

- 4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi relativamente a ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.

ARTICOLO 59 – FIRMA E RATIFICA

- 1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.
- 3. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
- 4. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata, come anche il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.
- 5. Fatto a Roma, il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, le due versioni facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copie certificate conformi a tutti i firmatari.

ISTITUZIONI NAZIONALI PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI-["Principi di Parigi"]

63

*(Assemblea Generale delle Nazioni Unite, risoluzione 48/134
del 20 dicembre 1993)*

L'ASSEMBLEA GENERALE,

Richiamando le pertinenti risoluzioni concernenti le istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani, particolarmente le sue risoluzioni 41/129 del 4 dicembre 1986 e 46/124 del 17 dicembre 1991 e le risoluzioni della Commissione per i diritti umani 1987/40 del 10 marzo 1987, 1988/72 del 10 marzo 1988, 1989/52 del 7 marzo 1989, 1990/73 del 7 marzo 1990, 1991/27 del 5 marzo 1991 e 1992/54 del 3 marzo 1992, prendendo nota della risoluzione della Commissione 1993/55 del 9 marzo 1993,

Ribadendo l'importanza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, i Patti Internazionali sui Diritti Umani e altri strumenti internazionali per promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

Affermando che dovrebbe essere accordata priorità allo sviluppo di strutture appropriate a livello nazionale per assicurare l'effettiva implementazione degli standard internazionali dei diritti umani,

Convinta del ruolo significativo che le istituzioni possono svolgere a livello nazionale nel promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali e nello sviluppare e potenziare la consapevolezza pubblica di quei diritti e quelle libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite possono svolgere un ruolo catalizzatore nell'assistere lo sviluppo delle istituzioni nazionali agendo come un luogo di scambio di informazioni e di esperienze.

Ricordando a questo proposito le linee guida sulla struttura e il funzionamento delle istituzioni nazionali e locali per la promozione e la protezione dei diritti umani approvate dall'Assemblea Generale nella sua risoluzione 33/46 del 14 dicembre 1978,

Accogliendo con piacere il crescente interesse mostrato in tutto il mondo per la creazione e il rafforzamento delle istituzioni nazionali, espresso durante il Meeting Regionale per l'Africa della Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, tenuta a Tunisi dal 2 al 6 novembre 1992, il Meeting Regionale per l'America Latina e i Caraibi, tenuto a San José dal 18 al 22 gennaio 1993, il Meeting Regionale per l'Asia, tenuto a Bangkok dal 29 marzo al 2 aprile 1993, il Workshop del Commonwealth sulle Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani, tenuto a Ottawa dal 30 settembre al 2 ottobre 1992 e il Workshop per l'Asia e la Regione del Pacifico sui temi dei Diritti Umani, tenuta a Jakarta dal 26 al 28 gennaio, e manifestato nelle decisioni annunciate recentemente da diversi Stati Membri di creare istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani, Ricordando la Dichiarazione e il Programma d'Azione di Vienna, in cui la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani ha riaffermato l'importante e costruttivo ruolo svolto dalle istituzioni nazionali nella promozione e protezione dei diritti umani, in particolare nella loro capacità consultiva per le autorità competenti, il loro ruolo nel riparare alle violazioni dei diritti umani, nella diffusione delle informazioni sui diritti umani e nell'educazione riguardo i diritti umani, Rilevando i diversi approcci adottati in tutto il mondo per la promozione e la protezione dei diritti umani a livello nazionale, sottolineando l'universalità, indivisibilità e l'interdipendenza di tutti i diritti umani, e sottolineando e riconoscendo il valore di tali approcci alla promozione universale del rispetto e dell'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

1. Prende nota con soddisfazione del recente rapporto del Segretario Generale, preparato conformemente alla risoluzione 46/124 dell'Assemblea Generale del 17 dicembre 1991;

2. Riafferma l'importanza di sviluppare, in accordo con la legislazione nazionale, istituzioni nazionali effettive per la promozione e la protezione dei diritti umani e di assicurare il pluralismo dei membri e la loro indipendenza;
3. Invita gli Stati Membri a creare o, quando già esistono, a sostenere le istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani e ad incorporare quelle strutture in piani di sviluppo nazionale;
4. Invita le istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani create dagli Stati Membri a prevenire e a contrastare tutte le violazioni dei diritti umani come elencate nella Dichiarazione e nel Programma d'Azione di Vienna e nei pertinenti strumenti internazionali;
5. Richiede al Centro per i Diritti Umani del Segretariato di proseguire i suoi sforzi per potenziare la cooperazione tra le Nazioni Unite e le istituzioni nazionali, particolarmente nel campo dei servizi di consulenza e di assistenza tecnica e di informazione ed educazione, includendoli all'interno della Campagna di Informazione Pubblica Mondiale per i Diritti Umani;
6. Richiede inoltre al Centro per i Diritti Umani di creare, su richiesta degli Stati Membri interessati, centri delle Nazioni Unite per la formazione e la documentazione sui diritti umani e di fare ciò sulla base di procedure stabilite per l'uso delle risorse disponibili all'interno del Fondo Volontario delle Nazioni Unite per i Servizi di Consulenza e di Assistenza Tecnica nel Campo dei Diritti Umani;
7. Richiede al Segretario Generale di rispondere positivamente alle richieste degli Stati Membri riguardo all'assistenza nel creare e nel sostenere le istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani come parte del programma di servizi di consulenza e cooperazione tecnica nel campo dei diritti umani, come pure riguardo a centri nazionali per la documentazione e la formazione sui diritti umani;

8. Stimola tutti gli Stati Membri a fare i passi necessari per promuovere lo scambio di informazioni ed esperienze riguardanti la creazione e l'azione effettiva di tali istituzioni nazionali;
9. Afferma il ruolo delle istituzioni nazionali come agenzie per la diffusione di materiali sui diritti umani e per altre attività di pubblica informazione, preparati o organizzati sotto gli auspici delle Nazioni Unite;
10. Accoglie con piacere l'organizzazione sotto gli auspici del Centro per i Diritti Umani di un meeting di follow-up a Tunisi in dicembre 1993 con lo scopo, in particolare, di esaminare modi e mezzi per promuovere l'assistenza tecnica per la cooperazione e il rafforzamento delle istituzioni nazionali e per continuare ad esaminare tutte le questioni relative al tema delle istituzioni nazionali;
11. Accoglie inoltre con piacere i Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali, annessi alla presente risoluzione;
12. Stimola la creazione e il rafforzamento delle istituzioni nazionali tenendo conto di quei principi e riconoscendo che è diritto di ogni Stato scegliere la struttura che meglio si adatta alle sue particolari esigenze a livello nazionale;
13. Richiede al Segretario Generale di riferire all'Assemblea generale alla sua cinquantesima sessione sull'implementazione della presente risoluzione.

**PRINCIPI RELATIVI ALLO STATUS DELLE ISTITUZIONI NAZIONALI
(PRINCIPI DI PARIGI)**

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

1. Una istituzione nazionale sarà investita della competenza di promuovere e proteggere i diritti umani.

2. Ad una istituzione nazionale sarà affidato un mandato il più ampio possibile, che sarà chiaramente esposto in un testo legislativo o costituzionale, specificando la composizione e la sfera di competenza.

3. Un'istituzione nazionale avrà, inter alia, i seguenti compiti:

(a) Sottomettere al governo, Parlamento o ogni altro organo competente, su una base consultiva o su richiesta delle autorità interessate o attraverso l'esercizio del suo potere di venire indipendentemente a conoscenza di materia, opinioni, raccomandazioni, proposte e rapporti su qualsiasi materia concernente le promozione e la protezione dei diritti umani; l'istituzione nazionale può decidere di renderli pubblici; tali opinioni, raccomandazioni, proposte e rapporti, come pure ogni prerogativa delle istituzioni nazionali, si riferiscono alle seguenti aree:

(i) Qualsiasi disposizione legislativa o amministrativa, come pure disposizioni relative ad organizzazioni giudiziarie, intese a preservare ed estendere la protezione dei diritti umani; in questo caso, l'istituzione nazionale esaminerà le disposizioni legislative e amministrative in vigore, come pure leggi e proposte, e farà le raccomandazioni che riterrà appropriate per garantire che tali disposizioni si conformino ai principi fondamentali sui diritti umani; essa dovrà, se necessario, raccomandare l'adozione di una nuova legislazione, emendamenti a quella in vigore e l'adozione di emendamenti delle misure amministrative;

(ii) Ogni caso di violazione dei diritti umani di cui essa decida di occuparsi;

(iii) La preparazione di rapporti sulla situazione nazionale in riferimento ai diritti umani in generale e su specifiche materie;

(iv) Spostare l'attenzione del Governo su situazioni interne al paese in cui i diritti umani siano violati e presentare delle proposte per mettere fine a tali situazioni e, quando necessario, esprimere un'opinione sulle posizioni e le reazioni del Governo;

- (b) Promuovere e assicurare l'armonizzazione e l'implementazione della legislazione nazionale, delle pratiche e dei meccanismi regolativi con gli strumenti internazionali dei diritti umani dei quali lo Stato è parte;
- (c) Incoraggiare la ratifica degli strumenti sopra menzionati o l'accesione a quegli strumenti, e assicurare la loro implementazione;
- (d) Contribuire ai rapporti che lo Stato deve sottoporre agli organi e ai comitati delle Nazioni Unite; e alle istituzioni regionali, secondo gli obblighi nascenti da trattati e, quando necessario, esprimere un'opinione in materia, con il dovuto rispetto per la propria indipendenza;
- (e) Cooperare con le Nazioni Unite e ogni altra organizzazione del sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni regionali e quelle nazionali di altri paesi, competenti nell'area della promozione e della protezione dei diritti umani;
- (f) Assistere nella formulazione di programmi di insegnamento e di ricerca sui diritti umani e prendere parte alla loro esecuzione nelle scuole, università e circoli professionali;
- (g) Pubblicizzare i diritti umani e gli sforzi per combattere tutte le forme di discriminazione, in particolare la discriminazione razziale, incrementando la consapevolezza collettiva, specialmente attraverso l'informazione e l'educazione e facendo uso di tutti gli organi di stampa.

COMPOSIZIONE E GARANZIE DI INDIPENDENZA E PLURALISMO

1. La composizione dell'istituzione nazionale e la nomina dei suoi membri, sia attraverso un'elezione o altrimenti, saranno stabiliti secondo una procedura che permetta tutte le necessarie garanzie per assicurare la rappresentanza pluralistica delle forze sociali (di società civile) coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani, particolarmente con poteri che rendano effettiva la cooperazione che deve essere stabilita con, o attraverso la presenza, di, rappresentanti di:

(a) Organizzazioni non governative responsabili per i diritti umani e impegnate a combattere la discriminazione razziale, sindacati, organizzazioni sociali e professionali interessate, per esempio, associazioni di avvocati, ricercatori, giornalisti ed eminenti scienziati;

(b) Tendenze nel pensiero filosofico o religioso;

(c) Università ed esperti qualificati;

(d) Parlamento;

(e) Dipartimenti del Governo (se questi sono inclusi, i loro rappresentanti dovrebbero partecipare alle deliberazioni solo in veste consultiva).

2. L'istituzione nazionale avrà un'infrastruttura adatta ad uno svolgimento scorrevole delle sue attività, in particolare un adeguato finanziamento. Lo scopo di tale finanziamento dovrebbe essere quello di renderla in grado di avere un suo staff e suoi locali, per essere indipendente dal Governo e non soggetta a controllo finanziario che potrebbe minare la sua indipendenza.

3. Per garantire la stabilità dei membri dell'istituzione nazionale, senza la quale non ci sarebbe reale indipendenza, la loro nomina sarà resa effettiva da un atto ufficiale che stabilirà la specifica durata del mandato. Il mandato può essere rinnovabile, purché il pluralismo della composizione dell'istituzione sia assicurato.

METODI DI ATTIVITÀ

All'interno del quadro delle sue attività, l'istituzione nazionale:

(a) Considererà ogni questione rientrante nella sua competenza, sia che venga ad essa sottoposta dal Governo sia che essa se ne occupi senza riferirsi a una più alta autorità, su proposta dei suoi membri o di chiunque altro;

(b) Sentirà ogni persona e otterrà ogni informazione e ogni documento necessario per valutare situazioni che ricadono nella sua competenza;

- (c) Si rivolgerà alla pubblica opinione direttamente o attraverso organi di stampa, particolarmente per pubblicizzare le sue opinioni e le sue raccomandazioni;
- (d) Si riunirà su base regolare e quando necessario alla presenza di tutti i suoi membri debitamente convocati;
- (e) Creerà gruppi di lavoro formati dai suoi membri e darà vita a sezioni locali o regionali per assisterla nell'espletamento delle sue funzioni;
- (f) Manterrà consultazioni con altri organi, giurisdizionali o di altro tipo, responsabili della promozione e della protezione dei diritti umani (in particolare ombudsmen, mediatori e simili);
- (g) In considerazione del ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni non governative nell'espandere l'operato delle istituzioni nazionali, svilupperà relazioni con tali organizzazioni, impegnate della promozione e nella protezione dei diritti umani, nello sviluppo sociale ed economico, nella lotta contro il razzismo, nella protezione di gruppi particolarmente vulnerabili (specialmente bambini, lavoratori migranti, rifugiati, persone sofferenti fisicamente e mentalmente) o in particolari aree.

PRINCIPI ADDIZIONALI CONCERNENTI LO STATUS DI COMMISSIONI CON COMPETENZA QUASI GIURISDIZIONALE

Un'istituzione nazionale può essere autorizzata ad ascoltare e a considerare reclami e petizioni riguardanti situazioni individuali.

I casi possono essere presentati davanti ad essa da individui, loro rappresentanti, terzi, organizzazioni non governative, associazioni di sindacati e ogni altra organizzazione rappresentativa.

In tali casi, e senza pregiudizio dei principi sopra affermati riguardanti gli altri poteri delle commissioni, le funzioni loro affidate possono essere basate sui seguenti principi:

- (a) Cercare una composizione amichevole attraverso la conciliazione o, all'interno dei limiti di legge, attraverso decisioni vincolanti o, quando necessario, su base confidenziale;
- (b) Informare la parte che presenta una petizione in merito a propri diritti, in particolare riguardo ai rimedi disponibili e favorire l'accesso ad essi;
- (c) Conoscere ogni reclamo o petizione o trasmetterli a ogni altra autorità competente nei limiti prescritti dalla legge;
- (d) Fare raccomandazioni alle autorità competenti, specialmente proponendo emendamenti o riforme di leggi, di politiche o di prassi amministrative, in modo particolare se esse hanno creato difficoltà alle persone che presentano petizioni riguardo al riconoscimento dei loro diritti.

